

Accordo di programma tra il Comune di Venezia e il Magistrato alle Acque in ordine alla progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana nelle isole delle Vignole e della Certosa *

Premessa

- che la legge 29 novembre 1984 n. 798 "Nuovi interventi per la Salvaguardia di Venezia" assegna allo Stato il compito di adottare soluzioni volte alla difesa della città di Venezia e degli insediamenti lagunari dalle acque alte;
- che la medesima legge assegna al Comune di Venezia la competenza relativa a opere di urbanizzazione funzionali alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, archeologico e artistico e alla vitalità socio-economica della città di Venezia e della sua laguna;
- che il Magistrato alle Acque, la Regione del Veneto e il Comune di Venezia hanno sottoscritto in data 03.08.1993 un Accordo di Programma pubblicato sul BUR dell'1 luglio 1994 n. 54, ai sensi dell'art. 27 della 142/90, volto a realizzare un adeguato coordinamento tra Enti diversi per la programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi integrati, inerenti la difesa dalle acque alte, il risanamento igienico sanitario, opere di urbanizzazione di cui alla legge 139/92, su ambiti territoriali lagunari;
- che su tale tema si sono succeduti accordi di programma specifici pubblicati sul BUR del 9 settembre 1997 nonché atti di intesa tra le parti sottoscritti il 28 settembre 1995 e il 13 agosto 1999 che hanno prodotto significativi e soddisfacenti risultati in relazione al coordinamento dei programmi di intervento negli ambiti ivi indicati;
- che tale coordinamento si auspica possa proseguire in altri ambiti territoriali e nello specifico nelle isole delle Vignole e della Certosa ove convergono le iniziative degli Enti sopraccitati per i fini dettati dalle leggi speciali per Venezia;

tutto ciò premesso e ritenuto

le Amministrazioni, come sopra descritto conven-gono:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente atto e hanno valore di patto tra le parti.

Art. 2

Il Magistrato alle Acque è individuato quale soggetto di progettazione e attuazione degli interventi integrati nelle isole delle Vignole e della Certosa – area nord, per un importo complessivo di lire 10 miliardi la cui tipologia di opere consiste in:

1. difesa dalle acque medio-alte con la salvaguardia degli insediamenti sopradescritti;
2. sistemazione degli ambiti demaniali lacustri interni al perimetro delle Vignole;

3. sistemazione di condotte-canalette demaniali e relativi sistemi di sicurezza;
4. opere di urbanizzazione in attuazione del PRG vigente e a soddisfazione delle esigenze di vitalità degli insediamenti.

Art. 3

Il finanziamento di euro 5.164.568,99 che proviene dalle leggi per il proseguimento degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (5.02.1992 n. 139, 20.12.1995 n. 539, 8.10.1996 n. 515 e successivi finanziamenti) è a carico dello Stato, per i punti 1, 2, 3 di cui al precedente articolo, per un importo di euro 4.234.946,57 ed è a carico del Comune di Venezia per il punto 4 di cui al precedente articolo per un importo di euro 929.622,42.

Art. 4

La redazione progettuale, sia essa preliminare, definitiva ed esecutiva e la direzione lavori vengono eseguiti dal Magistrato alle Acque. Il Presidente del Magistrato alle Acque provvede a sottoporre il progetto a una verifica di qualità ai sensi del regolamento dei LL.PP. (art. 16 comma 6 della legge 109/94). Il Magistrato alle Acque si impegna a sottoporre i progetti all'Amministrazione Comunale al fine di consentire l'analisi completa di tutti gli aspetti tecnici e di acquisire specifico parere tecnico in vista dell'esame degli stessi da parte del proprio organo istituzionale. Il Comune di Venezia, nelle sedi istituzionalmente competenti, provvede all'approvazione dei progetti per la parte di propria competenza nel termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Qualora il progetto comporti variante urbanistica al PRG vigente, l'approvazione dello stesso sarà oggetto di successivo specifico accordo di programma con la procedura di legge prevista, nei tempi dalla stessa determinati.

Art. 5

Il Magistrato alle Acque, attuatore dell'intervento di cui al presente accordo provvederà a definire unitamente al Comune di Venezia metodologia e programmi esecutivi delle opere da realizzare per l'esecuzione degli interventi per renderli compatibili con le esigenze della comunità locale e riguardo alla tempistica realizzativa. Inoltre il Magistrato alle Acque dovrà tenere informato in modo continuo e costante l'Amministrazione Comunale circa lo svolgimento dell'opera tramite l'invio di una relazione con cadenza quadrimestrale. I rappresentanti dell'Amministrazione Comunale all'uopo nominati saranno autorizzati ad accedere all'area di cantiere per verificare l'andamento delle attività. Nelle Commissioni di collaudo, anche in corso d'opera, il Magistrato alle Acque inserisce un membro indicato dall'Amministrazione Comunale per le opere di competenza del Comune di Venezia. All'atto del collaudo il Magistrato alle Acque provvederà a consegnare le opere di competenza comunale all'Amministrazione Comunale unita-

* Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 39 del 12 aprile 2002

mente a un piano di manutenzione con valenza almeno triennale.

Art. 6

Le parti convengono che, qualora sarà necessario introdurre in corso d'opera variazioni quantitative e/o qualitative al progetto originario, l'istruttoria tecnica delle perizie di variante sarà riservata all'Organo Consultivo del Magistrato alle Acque che delibererà con la presenza del rappresentante del Comune di Venezia. Gli eventuali costi aggiuntivi delle perizie di variante saranno a carico dello Stato.

Art. 7

Il presente Accordo ha una durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale il cui onere è a carico del Comune di Venezia.

Art. 8

Alla vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma si rinvia all'art. 34 punto 7 - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ing. Maria Giovanna Piva

Prof. Paolo Costa